

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. CXXIX
n. 3

RELAZIONE

SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI
RISANAMENTO DEI SITI INDUSTRIALI DELL'AREA DI
BAGNOLI

(Aggiornata al 31 dicembre 2016)

(Articolo 114, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Presentata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

(GALLETTI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 19 gennaio 2017
—————

PAGINA BIANCA

Sito di Interesse Nazionale “Napoli Bagnoli - Coroglio”

INDICE

PREMESSA.....	4
A – L’ATTUALE QUADRO NORMATIVO DISCENDENTE DALL’ART. 33 DEL D.L. 12.9.2014, N. 133 C.D. “SBLOCCA ITALIA”.....	6
B – IL SEQUESTRO PREVENTIVO E LE ATTIVITÀ DEL CUSTODE GIUDIZIARIO15	9
B.1. L’Accordo di Programma del 16 aprile 2016.....	9
B.2. Convenzioni attuative.....	11
B.3. Attività in corso.....	11
• ISPRA	12
• INVITALIA	13
• COMUNE DI NAPOLI	15
C - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	16

Sito di Interesse Nazionale “Napoli Bagnoli - Coroglio”

PREMESSA

La presente relazione dà seguito agli obblighi previsti dal comma 19 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 la quale prescrive che *“Il Ministro dell'Ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996”*.

Come noto, ancorché il citato comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge n. 486/1996 sia stato abrogato dal comma 18 dell'articolo 114 della legge n. 388/2000, quest'ultima legge, al comma 17 dell'articolo 114, reca anche lo stanziamento relativo al Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli.

Tale attività era in capo alla Bagnolifutura S.p.A. (ora in fallimento) in virtù del Decreto Interministeriale 31 luglio 2003, adottato ai sensi del medesimo comma 17 dell'articolo 114 della suddetta legge, la cui attuazione era disciplinata nell'ambito di un Accordo di programma del 17 luglio 2003 e dei successivi Atti modificativi.

Dal momento che il suddetto Piano, sotto il profilo della continuità operativa, si collegava al pregresso regime disciplinato dalla legge n. 582 del 1996, sopra menzionata, le precedenti Relazioni al Parlamento hanno avuto ad oggetto proprio lo stato di avanzamento del citato Piano di completamento e delle successive varianti.

Questo Dicastero ha pertanto presentato una prima Relazione al Parlamento, relativa alle attività del triennio 2006/2009, predisposta dalla Commissione di Valutazione degli Investimenti e di supporto alla Programmazione e Gestione degli Investimenti Ambientali (COVIS) del Dicastero, mentre la successiva Relazione al Parlamento, riferita al periodo 1 gennaio 2010 – 1 ottobre 2014, è stata invece predisposta dalla Direzione Generale del Ministero competente *ratione materiae*, in ragione della sopraggiunta decadenza, nell'agosto del 2013, della suddetta Commissione, non più ricostituita.

Sempre la Direzione Generale competente ha, da ultimo, curato la predisposizione della Relazione di aggiornamento sulle attività complessive di bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio rispetto all'arco temporale dal 2 ottobre 2014 al 31 dicembre 2015, trasmessa al Parlamento nel febbraio 2016.

Si ricorda come, in tale ultima Relazione, questo Dicastero ha ritenuto di fornire al Parlamento una rappresentazione generale dello stato e delle criticità attuali del sito di Bagnoli-Coroglio, nella considerazione che il Piano di completamento previsto dalla legge n. 388/2000 sia venuto meno e sia da ritenersi, di fatto, superato.

Come rilevato, infatti, nella precedente Relazione, i noti accadimenti succedutisi tra il 2014 e il 2015, in primo luogo il venir meno del Soggetto attuatore del Piano di completamento previsto dalla legge n. 388/2000 a seguito del fallimento della Bagnolifutura S.p.A., con la conseguente

Sito di Interesse Nazionale "Napoli Bagnoli - Coroglio"

nomina della Curatela fallimentare, la grave situazione finanziaria che ha determinato l'indisponibilità delle risorse residue stanziata dalla stessa legge n. 388/2000, ed il sequestro preventivo delle aree ex Ilva ed ex Italsider, disposto dal Tribunale di Napoli, hanno determinato l'inattuabilità del Piano di completamento da parte della Bagnolifutura S.p.A., rispetto al quale non può registrarsi più alcun avanzamento.

Per quanto riguarda la custodia giudiziaria delle aree di Bagnoli, si ricorda che, in conseguenza dei provvedimenti di sequestro preventivo delle aree ex Italsider ed ex Ilva a Bagnoli - dapprima disposto dal Tribunale di Napoli in data 8 aprile 2013, con la nomina del Custode giudiziario nella persona del Presidente della Bagnolifutura S.p.A., successivamente revocato in data 3 luglio 2014 ed infine ripristinato in data 3 ottobre 2014 con ordinanza del Tribunale del Riesame (Sez. B) - con provvedimento del Tribunale di Napoli del 21 novembre 2014, è stata disposta la nomina di un nuovo Custode giudiziario "dinamico" delle aree poste sotto sequestro, incaricato di sovrintendere *"all'adozione delle iniziative e misure tecniche necessarie per porre fine alla situazione di pericolo per il bene ambientale e la tutela della pubblica incolumità"*, individuato nel Direttore Generale dell'attuale Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque di questo Dicastero.

Le attività funzionali al corretto espletamento delle funzioni attribuite al Custode giudiziario sono state disciplinate nell'apposito Accordo di Programma stipulato con il Comune di Napoli in data 16 aprile 2015.

Tali attività - finanziate a valere su precedenti trasferimenti ministeriali al Comune di Napoli per il SIN di Bagnoli-Coroglio e, pertanto, con risorse diverse rispetto a quelle disciplinate nel Piano di completamento e stanziata dalla più volte citata legge n. 388/2000 - vedono come soggetti attuatori l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA), il Comune di Napoli (Responsabile dell'Accordo) e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti (Invitalia) S.p.A.. Per il dettaglio dello stato di dette attività si rimanda ai paragrafi che seguono.

Rispetto alla generale situazione di criticità operativa e gestionale sopra richiamata, si ricorda l'innovazione introdotta dalle disposizioni dell'art. 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, c.d. "Sblocca Italia", e s.m.i., che ha dichiarato le aree incluse nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio *"di rilevante interesse nazionale"* ai fini della bonifica ambientale e della rigenerazione urbana, ed ha previsto la nomina di un Commissario straordinario e di un Soggetto attuatore, preposti alla formazione, approvazione e attuazione di un programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del sito in questione.

La norma suddetta ha altresì previsto l'istituzione di una cabina di regia, presieduta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma citato.

Tali disposizioni hanno determinato una nuova configurazione di competenze e responsabilità nelle attività di bonifica del SIN in questione, con l'attribuzione in capo al binomio Commissario/Soggetto attuatore, supportati dalla cabina di regia, sia delle responsabilità nella definizione ed attuazione del programma, sia della titolarità dei relativi procedimenti approvativi.

Ne discende la considerazione, già accennata, che il Piano di completamento previsto dalla legge n. 388/2000 sia da ritenersi, di fatto, superato, sebbene non siano state emanate disposizioni di coordinamento rispetto alla recente normativa sopra richiamata, ad esclusione della previsione che

Sito di Interesse Nazionale “Napoli Bagnoli - Coroglio”

dispone il trasferimento al Soggetto Attuatore Invitalia S.p.A., della proprietà delle aree e degli immobili di cui è titolare la Bagnolifutura S.p.A, in procedura fallimentare.

Sulla base di quanto esposto e delle precisazioni fornite nei paragrafi che seguono, si ritiene che l'attività di referto al Parlamento, così come le funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli, che la legge n. 388/2000, all'art. 114, comma 19, attribuisce al Ministro dell'Ambiente, non risultino più adeguate e coerenti con l'attuale assetto normativo, ma che siano da ricondurre nell'alveo delle competenze del Commissario straordinario di Governo, in ragione della centralità attribuita alla figura del suddetto Commissario nell'ambito della rinnovata strategia complessiva di risanamento e rigenerazione del sito di Napoli Bagnoli-Coroglio.

Ferme restando le considerazioni suesposte, nella presente relazione si riporta un inquadramento dell'attuale contesto normativo di rilievo per il risanamento del sito di Bagnoli, ed una sintesi rispetto alle attività delle quali il Ministero dell'Ambiente dispone di informazioni aggiornate, con particolare riferimento all'attuazione degli interventi previsti nell'Accordo di Programma del 16/04/2015, in capo al Custode giudiziario – Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Dicastero.

A. L'ATTUALE QUADRO NORMATIVO DISCENDENTE DALL'ART. 33 DEL D.L. 12.9.2014, N. 133 C.D. “SBLOCCA ITALIA”.

L'art. 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), modificato dall'art. 11, comma 16-quater del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni con legge del 6 agosto 2015, n. 125, considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2014, ha dichiarato le medesime aree di rilevante interesse nazionale ed ha, altresì, previsto la nomina di un Commissario straordinario di Governo e di un soggetto attuatore, cui sono attribuiti i compiti per il risanamento ambientale e la rigenerazione urbana del sito in questione.

In particolare, la summenzionata norma ha disposto l'individuazione, quale Soggetto attuatore del Programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti (Invitalia) S.p.A., in quanto società *in house* dello Stato.

Si segnala che il citato art. 33 dello “Sblocca Italia”, dispone specifiche modalità procedurali per la bonifica e la rigenerazione urbana del sito di Bagnoli.

Al riguardo, il comma 4 prevede che il Commissario ed il Soggetto Attuatore debbano provvedere alla *“formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana ... anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili procedurali...”*.

Sito di Interesse Nazionale "Napoli Bagnoli - Coroglio"

Il comma 9 stabilisce che il Commissario debba convocare la Conferenza dei Servizi al fine dell'assenso delle Amministrazioni sulla Proposta di Piano nonché per l'esame del progetto di bonifica, del cronoprogramma dei lavori, delle previste procedure di valutazione ambientale. In mancanza di accordo in seno alla Conferenza entro i termini indicati, è prevista l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri. Il Programma, approvato secondo le modalità sopra indicate, viene adottato dal Commissario ed approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Pertanto, in capo al Commissario Straordinario ed al Soggetto attuatore sono riunite sia la responsabilità nella definizione ed attuazione del programma, sia la titolarità dei relativi procedimenti approvativi. Inoltre, con riferimento ai rapporti con la Bagnolifutura S.p.A., in procedura fallimentare, la stessa norma prevede che sia trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è titolare la suddetta Società.

In attuazione del citato disposto normativo, con D.P.C.M. del 3 settembre 2015, è stato nominato il Commissario straordinario nella persona del Dott. Salvatore Nastasi mentre con D.P.C.M. del 15 ottobre 2015 è stata istituita la cabina di regia prevista dal citato articolo 33 - insediatasi in data 1/12/2015 - ed è stata formalmente nominata Invitalia S.p.A. quale Soggetto attuatore.

Quest'ultimo D.P.C.M., all'art. 4, dispone che, nelle more dell'approvazione del Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di Bagnoli, si dia prosecuzione all'attuazione dell'Accordo di Programma del 16/04/2015, sopra menzionato, con il subentro di Invitalia S.p.A. negli interventi che nell'Accordo erano assegnati alla Sogesid S.p.A., ed altre disposizioni di coordinamento rispetto alla centralità del ruolo attribuito al Commissario ed alla cabina di regia nonché alla destinazione delle risorse finanziarie già trasferite dal Ministero dell'Ambiente nel bilancio del Comune di Napoli ai fini della bonifica del comprensorio di Bagnoli-Coroglio.

Si ricorda, per quanto attiene gli aspetti finanziari, che l'art. 1 del D.L. 25 novembre 2015 n. 185, ha disposto il trasferimento al Soggetto attuatore (Invitalia S.p.A.) di € 50.000.000,00 per l'anno 2015, ai fini dell'attuazione di una prima fase del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio.

Ferma restando la responsabilità del procedimento approvativo che la norma attribuisce al Commissario, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare è chiamato ad esprimere i pareri di competenza in seno alla Conferenza dei Servizi, in quanto Amministrazione precipuamente competente in materia di bonifica dei siti di interesse nazionale.

Per contro, in ottemperanza alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria nell'ambito di specifico procedimento giudiziario, in capo al Direttore Generale per Salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero, è posta la responsabilità dell'adozione delle iniziative nelle aree poste sotto sequestro nel sito di Bagnoli-Coroglio, derivante dal mandato di Custode giudiziario "dinamico".

Anche le procedure approvative delle attività/interventi in capo al Custode giudiziario e previste dall'Accordo di Programma del 16/04/2015, che risultano prioritarie e prodromiche all'attuazione del Programma in capo al Commissario Straordinario, ricadono sotto la responsabilità procedimentale di quest'ultimo.

Sito di Interesse Nazionale “Napoli Bagnoli - Coroglio”

Ciò premesso, si informa che in data 14/04/2016 è stata indetta, la Conferenza dei Servizi ai sensi del comma 9 dell’art. 33 del Decreto “Sblocca Italia”, nel corso della quale è stata illustrata la proposta di Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana per il sito di Bagnoli, presentato da Invitalia il 30/03/2016 al Commissario Straordinario di Governo. Nella stessa sede è stato valutato positivamente, con prescrizioni, il Piano di caratterizzazione integrativo dei suoli e della falda delle aree ex Ilva ed ex Italsider, predisposto da ISPRA e si è preso atto dello stato delle attività preliminari e propedeutiche all’intervento di messa in sicurezza dell’area di colmata a mare e delle acque di falda da parte di Invitalia (interventi, questi ultimi, previsti nell’Accordo di Programma del 16/04/2015 e meglio dettagliati nei paragrafi seguenti).

Inoltre, nel corso di apposita Conferenza dei Servizi ai sensi del comma 9 dell’art. 33 del Decreto “Sblocca Italia”, tenutasi in data 3/05/2016, è stato discusso il progetto di “Manutenzione dell’arenile Nord – Ripascimento dell’arenile e nuova difesa spondale”, predisposto da Invitalia per conto del Commissario Straordinario, la cui attuazione risulta in corso di svolgimento.

A.1. Stanziamenti per la bonifica dell’amianto ex lege 23 dicembre 2014 n. 190

L’art. 1, comma 50, della Legge 23.12.2014 n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)” per proseguire le bonifiche dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) contaminati da amianto, ha stanziato € 45.000.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, dei quali, tra gli altri, € 25.000.000,00 annui sono a favore dei Comuni di Casale Monferrato e di Napoli.

In applicazione della suddetta norma, è stato predisposto uno specifico Piano, adottato con il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4/STA del 18/02/2015, concernente l’individuazione degli interventi di bonifica di particolare urgenza in materia di amianto finanziati ai sensi del citato art. 1, commi 50 e 51, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, e la ripartizione delle relative risorse.

Sulla base dei fabbisogni richiesti dal Comune di Napoli, per il SIN di Bagnoli-Coroglio, il citato Decreto ha stanziato complessivamente la somma di € 10.492.726,00, a favore del medesimo Comune nelle annualità 2016/2017, per finanziare l’intervento “Completamento bonifica da amianto area ex Eternit” (progetto ex Bagnolifutura).

A seguito della nomina del Commissario Straordinario di Governo è decaduto l’intervento destinatario del finanziamento e cambiato l’Ente attuatore dello stesso, in quanto la bonifica dell’area ex Eternit è ora ricompresa nel Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di Bagnoli.

Pertanto il Dicastero ha avviato la necessaria interlocuzione con il Comune di Napoli, il Commissario di Governo ed Invitalia, al fine di verificare i presupposti funzionali al trasferimento delle suddette risorse, nei termini previsti dal citato Decreto Direttoriale, nel rispetto di quanto disposto dal sopra citato DPCM 15/10/2015 che, all’art. 4, comma 4 recita: *“Le risorse finanziarie già trasferite dal MATTM nel bilancio del Comune di Napoli ai fini della bonifica del comprensorio Bagnoli-Coroglio in coerenza con l’assetto delle competenze previgente all’art. 33 del DL n. 133/2014 nonché quelle per la bonifica dell’amianto nell’area ex Eternit sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dall’Accordo di Programma (del 16/04/2015) e del Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana...secondo gli indirizzi della Cabina di regia”*.

Sito di Interesse Nazionale "Napoli Bagnoli - Coroglio"

B. IL SEQUESTRO PREVENTIVO E LE ATTIVITÀ DEL CUSTODE GIUDIZIARIO

Si ricorda che il I sequestro preventivo dell'area industriale ex Ilva ed ex Italsider di Bagnoli, in disponibilità della Bagnolifutura S.p.A. era stato disposto dal Tribunale di Napoli con decreti dell'8 e 30 aprile 2013, con contestuale nomina del Presidente pro tempore della Bagnolifutura S.p.A. quale custode giudiziario *dinamico* di detti aree e impianto, incaricato di adottare le iniziative e misure tecniche necessarie a scongiurare il protrarsi della situazione di pericolo.

A seguito del fallimento della Bagnolifutura S.p.A., dichiarato dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli con sentenza n. 188/2014 del 29/05/2014, è intervenuto il provvedimento del 3 luglio 2014, con il quale la Sesta sezione penale del Tribunale di Napoli, ha revocato il sequestro preventivo di dette aree ed ha disposto il conferimento delle medesime ai competenti Curatori Fallimentari.

Da ultimo, con verbale del 2/12/2014 è stata data esecuzione all'ordinanza di sequestro preventivo n. 1157÷1161/2014 R.I.M.C. emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli – 12^a Sezione Penale Collegio "C" relativa all'ex area industriale ex Italsider di Bagnoli e si è proceduto alla contestuale nomina del Direttore Generale della Direzione per la tutela del territorio e delle risorse idriche (ora Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque), quale Custode giudiziario "dinamico" delle aree poste sotto sequestro, senza tuttavia l'attribuzione di risorse finanziarie e strumentali da destinare allo scopo.

B.1. L'Accordo di Programma del 16 aprile 2016:

Al fine di garantire l'adozione delle iniziative necessarie al superamento della situazione di pericolo ambientale a tutela della pubblica incolumità nelle aree ex Ilva ed ex Italsider e nell'area della colmata a mare, oggetto di sequestro, da effettuarsi da parte del Custode giudiziario, nell'ambito delle funzioni allo stesso attribuite dal Tribunale di Napoli con il citato provvedimento del 21/11/2014, il Direttore Generale del Dicastero, in data 16/04/2015, ha stipulato un Accordo di Programma con il Comune di Napoli, per un importo complessivo di interventi di € 4.500.000,00, a valere sulla disponibilità residua delle risorse precedentemente stanziati dal Ministero dell'Ambiente per il SIN di Napoli Bagnoli-Coroglio (per la rimozione della colmata e la bonifica dell'area marina di cui all'Accordo di Programma Quadro del 2007, anticipatamente cessato), e trasferite nel bilancio del Comune di Napoli.

Le attività/interventi programmati, i tempi di attuazione/esecuzione, i soggetti attuatori e le relative risorse economiche sono individuati e dettagliati nella *Tabella 1: Interventi, costi e Soggetti attuatori*, inserita all'articolo 4 del predetto Accordo di Programma, che qui di seguito si riporta integralmente, con le specifiche in nota:

Sito di Interesse Nazionale "Napoli Bagnoli - Coroglio"

	Denominazione intervento	Costo (€)	Tempi esecuzione	Soggetto Attuatore
A	Progettazione, affidamento ed esecuzione del sistema di messa in sicurezza di emergenza dell'area di colmata a mare e delle acque di falda in sostituzione dell'attuale barriera idraulica, comprensivo degli interventi relativi alla funzionalità del trattamento delle acque di falda e di ripristino della piena funzionalità della copertura di detta area di colmata	€ 1.500.000,00	15 mesi	Invitalia ¹
B	Verifica e, ove necessaria, integrazione del piano di monitoraggio chimico e ambientale in atto per l'area di colmata a mare e per le acque di falda.	Costi compresi nell'importo del seguente punto C	1 mese	ISPRA
C	Attuazione del piano di monitoraggi di cui al punto precedente	€ 200.000,00 ^(*)	24 mesi	Comune di Napoli
D	Predisposizione del piano di caratterizzazione integrativo dei suoli delle aree sotto sequestro giudiziario, che tenga conto anche degli esiti delle attività istruttorie e di quanto previsto dall'autorità giudiziaria competente, al fine di valutare e individuare le azioni e gli interventi di messa in sicurezza e bonifica necessari, in accordo con quanto previsto dalla destinazione d'uso determinata sulla base dello strumento urbanistico	Costi compresi nell'importo del seguente punto E	2 mesi	ISPRA
E	Affidamento ed esecuzione del Piano di caratterizzazione integrativo.	€ 1.200.000,00	12 mesi	Invitalia ¹
F	Gestione e mantenimento della piena operatività dell'attuale sistema di messa in sicurezza della falda costituito da una barriera idraulica di n. 31 pozzi di emungimento, di n. 42 pozzi di ricarica e da un impianto di trattamento, comprendente l'attività di servizio e le forniture di beni necessari per mantenere attiva ed efficace senza soluzioni di continuità il sistema di messa in sicurezza d'emergenza in atto e ove necessario per implementarlo, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il mantenimento in funzione delle utenze di energia elettrica, di acqua, di telefonia, e del sistema informatico, le forniture per la gestione e la funzionalità delle predette misure di messa in sicurezza, con specifico riferimento all'acquisto di reagenti chimici, di apparati e strumenti tecnici da sostituire o riparare.	€ 1.000.000,00 ^(**)	24 mesi	Comune di Napoli
G	Tutti i servizi connessi al corretto espletamento delle funzioni di custodia giudiziaria, con specifico riferimento alla vigilanza, alla guardiania e altri servizi.	€ 600.000,00 ^(***)	24 mesi	Comune di Napoli
	TOTALE GENERALE	€ 4.500.000,00		

^(*) Importo annuo pari a € 100.000,00; ^(**) Importo annuo pari a € 500.000,00; ^(***) Importo annuo pari a € 300.000,00

Nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo, il Dicastero ed il Comune di Napoli, quest'ultimo in qualità di soggetto erogatore delle risorse finanziarie, hanno stipulato n. 2 Convenzioni attuative con Invitalia S.p.A. (subentrata a Sogesid ai sensi di quanto disposto dal D.P.C.M. 15 ottobre 2015, come evidenziato nel precedente punto A) e con ISPRA.

¹ Il Soggetto attuatore indicato nell'Accordo risulta Sogesid S.p.A. ma, a seguito dell'individuazione di Invitalia S.p.A. quale Soggetto Attuatore del Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, avvenuta con legge 6.8.2015 n. 122, dietro richiesta della PCM ed a seguito dell'emanazione del DPCM del 15/10/2015, Invitalia S.p.A. ha sostituito Sogesid S.p.A.

Sito di Interesse Nazionale “Napoli Bagnoli - Coroglio”

Il Comune è altresì soggetto attuatore diretto per i monitoraggi, per le attività di mantenimento in esercizio degli impianti esistenti e per la gestione corrente dei servizi, in particolare, di vigilanza e guardiania.

B.2. Convenzioni attuative:

La stipula delle suddette Convenzioni è stata ultimata in data 29/01/2016, con la sottoscrizione degli atti da parte del Sindaco di Napoli.

1. La **Convenzione con ISPRA**, approvata con Decreto Direttoriale n. 60 del 17/02/2016, prevede attività per € 60.000,00, di seguito riportate:

- € 10.000,00 per **verifica e, ove necessaria, integrazione del piano di monitoraggio chimico e ambientale** in atto per l'area di colmata a mare e per le acque di falda (*rif.: intervento B, Tabella 1, art. 4 dell'Accordo di Programma*);
- € 50.000,00 per la **predisposizione del piano di caratterizzazione integrativo dei suoli** delle aree sotto sequestro giudiziario, che tenga conto anche degli esiti delle attività istruttorie e di quanto previsto dall'autorità giudiziaria competente, al fine di valutare e individuare le azioni e gli interventi di messa in sicurezza e bonifica necessari, in accordo con quanto previsto dalla destinazione d'uso determinata sulla base dello strumento urbanistico (*rif.: intervento D, Tabella 1, art. 4 dell'Accordo di Programma*).

2. La **Convenzione con Invitalia**, approvata con Decreto Direttoriale n. 61 del 17/02/2016, prevede attività per € 2.650.000,00, di seguito riportate:

- € 1.500.000,00 per progettazione, affidamento ed esecuzione del **sistema di messa in sicurezza di emergenza dell'area di colmata a mare e delle acque di falda in sostituzione dell'attuale barriera idraulica**, comprensivo degli interventi relativi alla funzionalità del trattamento delle acque di falda e di ripristino della piena funzionalità della copertura di detta area di colmata (*rif.: intervento A, Tabella 1, art. 4 dell'Accordo di Programma*);
- € 1.150.000,00 per **affidamento ed esecuzione del Piano di caratterizzazione integrativo**, predisposto da ISPRA (*rif.: intervento E, Tabella 1, art. 4 dell'Accordo di Programma*, per complessivi € 1.200.000,00 ai quali sono stati detratti € 50.000,00 per le attività di cui all'articolo 4, comma 1 – Tabella 1, lettera D il cui soggetto attuatore è l'ISPRA).

Non può non rilevarsi come tali attività prioritarie, segnalate dal Tribunale di Napoli, si innestino nel complessivo Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui è stato incaricato il Commissario Straordinario di Governo, Dott. Salvatore Nastasi e del quale è Soggetto attuatore la stessa Invitalia, come di seguito dettagliato.

B.3. Attività in corso:

Già dal dicembre 2015 sono state avviate le attività preliminari da parte di Invitalia - nella duplice veste di Soggetto attuatore per conto del Custode giudiziario e del Commissario Straordinario di Governo - e di ISPRA, concernenti sopralluoghi sulle aree oggetto di intervento, e riunioni di coordinamento.

Sito di Interesse Nazionale "Napoli Bagnoli - Coroglio"

Ha fatto seguito l'avvicendamento nel ruolo di Direttore Generale della DG STA e conseguentemente nel ruolo di Custode giudiziario, per il quale è stata richiesta la formalizzazione da parte della competente Autorità Giudiziaria.

Al riguardo, si segnala che il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 4/02/2016 a firma del Presidente della Sesta Sezione Penale, ha disposto la surroga del Custode giudiziario delle aree in oggetto, con nomina del Custode giudiziario pro tempore nella persona della Dott.ssa Gaia Checcucci, in considerazione dell'incarico di Direttore Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, ad essa attribuito con D.P.C.M. del 10 novembre 2015, registrato presso la Corte dei Conti, in data 10 dicembre 2015, Reg. 1, fg. 3570.

Nel mese di febbraio, a seguito di autorizzazione all'accesso richiesta da Invitalia e concessa, dopo diversi solleciti, dal Tribunale medesimo, sono ripresi serratamente i sopralluoghi dei tecnici della Società e di ISPRA. I sopralluoghi, così come la ricognizione e l'analisi documentale, sono stati volti prioritariamente a consentire ad ISPRA di elaborare il Piano di caratterizzazione integrativo.

Di seguito le attività svolte ed in corso da parte dei Soggetti attuatori individuati nell'Accordo di Programma.

• **ISPRA:**

Predisposizione del piano di caratterizzazione integrativo dei suoli delle aree sotto sequestro giudiziario (rif.: intervento D, Tabella 1, art.4 dell'Accordo di Programma).

Una prima stesura del Piano (rev. 0), relativo sia alle prioritarie aree sequestrate, di cui all'Accordo di Programma, che alle restanti aree di proprietà ed in concessione alla Bagnolifutura SpA in liquidazione, come da espressa richiesta di Invitalia del 22 dicembre 2015, è stata elaborata e trasmessa da ISPRA con nota del 14/03/2016.

Il documento è stato presentato e discusso nel corso della Conferenza di Servizi tenutasi in data 14/04/2016 presso la Prefettura di Napoli, su convocazione del Commissario Straordinario di Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio.

Successivamente, con nota del 12/05/2016, ISPRA ha trasmesso la versione finale (rev.1) del Piano di caratterizzazione integrativo, che recepisce le osservazioni riportate nel verbale della Conferenza di Servizi del 14 aprile 2016.

Il Piano di caratterizzazione integrativo interessa aree per una superficie complessiva di 1.989.251 mq, di cui 1.236.696 mq posti sotto sequestro e 752.555 mq non sequestrati, e prevede l'indagine delle matrici suolo, acque di falda, sedimenti e acque superficiali, cumuli di rifiuti, con localizzazione dei punti di indagine a densità variabile in funzione delle caratteristiche delle aree.

Il suddetto Piano di Caratterizzazione redatto da ISPRA, sarà eseguito previo affidamento a ditte specializzate a seguito di procedura di gara espletata da Invitalia in qualità di stazione appaltante, come previsto dall'Accordo di Programma del 16/04/2015. Di tali procedure si da informativa nei successivi paragrafi.

Sito di Interesse Nazionale “Napoli Bagnoli - Coroglio”

Verifica e, ove necessaria, integrazione del piano di monitoraggio chimico e ambientale per l'area di colmata a mare e per le acque di falda (rif.: intervento B, Tabella 1, art. 4 dell'Accordo di Programma).

ISPRA ha elaborato il documento “Intervento B. Verifica e integrazione del Monitoraggio chimico e ambientale dell'area colmata a mare e Acque di Falda” del quale sono stati predisposti due aggiornamenti, la Revisione 0, del giugno 2016, e Revisione 1, del luglio 2016, discusse in apposite riunioni tecniche tenutesi rispettivamente in data 22/06/2016 e 29/09/2016, seguite dalla trasmissione, con nota prot. 69157, del 29/11/2016, della versione definitiva del documento (Revisione n. 2).

Nel corso dello sviluppo del Piano di monitoraggio ISPRA, in accordo con il Comune di Napoli e sulla base di quanto previsto dalla relazione tecnica allegata all'Accordo di Programma, ha deciso di confermare il monitoraggio mensile sulla barriera idraulica, attualmente in corso, nonché di estendere il monitoraggio della falda all'intero sito ex Ilva, non limitandolo alle sole aree sequestrate, per avere una maggiore rappresentatività e completezza delle informazioni.

Il piano di monitoraggio ha una durata di due anni e prevede il monitoraggio della barriera idraulica in esercizio posta a valle del sito, nonché il monitoraggio della falda in corrispondenza dei piezometri già presenti all'interno delle aree ex-industriali e di colmata e di quelli di nuova installazione prevista nel corso delle attività di “Messa in sicurezza dell'area della colmata a mare e delle acque di falda in sostituzione della attuale barriera idraulica (intervento “A” dell'Accordo di Programma)”, a cura di Invitalia.

Vista la stretta correlazione tra il piano di monitoraggio complessivo (barriera idraulica e falda) e il suddetto intervento a cura di Invitalia, si è convenuto di proseguire il monitoraggio della barriera idraulica senza soluzione di continuità, mentre l'estensione del monitoraggio alla falda viene temporaneamente posticipato, in attesa dell'esecuzione delle attività di “Messa in sicurezza dell'area della colmata a mare e delle acque di falda in sostituzione della attuale barriera idraulica (intervento “A” dell'Accordo di Programma)”, in corso di appalto da parte di Invitalia, al fine di fare tesoro dei risultati di quest'ultimo ed evitare eventuali duplicazioni di attività.

Tale Piano di monitoraggio, predisposto da ISPRA, sarà eseguito tramite affidamento a ditte specializzate da parte del Comune di Napoli in qualità di stazione appaltante, come previsto dall'Accordo di Programma del 16/04/2015.

• **INVITALIA S.P.A.**

Affidamento ed esecuzione del Piano di Caratterizzazione integrativo, di cui sopra (rif.: intervento E, Tabella 1, art. 4 dell'Accordo di Programma).

Il Piano di caratterizzazione integrativo nella versione definitiva è stato trasmesso da ISPRA a seguito della Conferenza dei Servizi “commissariale” del 14/04/2016, sopra richiamata, ed approvato dal Commissario Straordinario di Governo con Decreti commissariali del 10 e 16 giugno 2016. Pertanto Invitalia ha provveduto ad indire la gara pubblica per l'affidamento delle attività, ai sensi della normativa di settore nel giugno 2016.

Sito di Interesse Nazionale “Napoli Bagnoli - Coroglio”

La gara, la cui documentazione è stata sottoposta da Invitalia al vaglio dell'ANAC, in forza di apposito Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato tra la stessa Autorità ed Invitalia, si è conclusa nel luglio 2016.

Prima dell'affidamento dell'incarico da parte di Invitalia, il Commissario Straordinario di Governo, con nota del 21/07/2016 ha presentato alla Sesta sezione penale del Tribunale di Napoli, istanza di dissequestro delle aree del sito di Bagnoli, al fine di consentire l'esecuzione della caratterizzazione integrativa e degli altri interventi previsti dall'Accordo di Programma del 16/04/2015, ma comunque riconducibili nell'ambito del Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana in capo al suddetto Commissario.

Con ordinanza del 29/07/2016 il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di dissequestro, motivando che le previste attività appaiono sicuramente in grado di determinare un radicale mutamento dello stato dei luoghi tale da inficiare, quantomeno potenzialmente, l'esito delle attività peritali già disposte dal Tribunale medesimo.

Successivamente, a seguito degli sviluppi del procedimento giudiziario in corso, nel settembre 2016 il Tribunale ha provveduto alla nomina del CTU incaricato di redigere la perizia tecnica (incarico peritale conferito al Dott. Claudio Galli).

A fronte di ciò, con nota del 22/09/2016, Invitalia ha presentato al Tribunale di Napoli apposita istanza di accesso alle aree sequestrate strettamente limitata a consentire l'esecuzione della caratterizzazione integrativa, specificando che la natura delle attività non comprometterebbe l'esito della perizia giudiziaria.

Se in un primo momento il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 26 ottobre 2016, aveva autorizzato l'accesso alle aree per l'esecuzione delle caratterizzazioni - ciò consentendo la riattivazione da parte di Invitalia delle procedure per l'affidamento dell'incarico, che erano state sospese a luglio in considerazione del rigetto dell'istanza di dissequestro di cui sopra - lo stesso Tribunale, con ordinanza dibattimentale emessa nel corso dell'udienza celebrata in data 2/12/2016, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento emesso il 26/10/2016, “*al fine di evitare qualsivoglia sovrapposizione tra le attività ivi autorizzate e la perizia disposta dalla medesima Autorità Giudiziaria, tuttora in corso*”, di fatto determinando un nuovo blocco delle attività.

Progettazione, affidamento ed esecuzione del sistema di messa in sicurezza di emergenza dell'area di colmata a mare e delle acque di falda, in sostituzione dell'attuale barriera idraulica (rif.: intervento A, Tabella 1, art. 4 dell'Accordo di Programma).

Nell'aprile 2016, Invitalia ha predisposto l'elaborato relativo alle prime attività propedeutiche alla progettazione dell'intervento in questione, con particolare riferimento all'esecuzione di indagini preliminari (rilievi piezometrici e prove idrauliche) e alla redazione del modello idrodinamico della falda.

Si richiama quanto accennato nei paragrafi precedenti circa la stretta interrelazione tra tali attività di indagine e le attività di verifica del piano di monitoraggio chimico ambientale in atto per l'area di colmata a mare e per le acque di falda, in capo ad ISPRA, e quindi la necessità di coordinamento tra i due interventi.

Sito di Interesse Nazionale “Napoli Bagnoli - Coroglio”

Di tali attività preliminari e propedeutiche, illustrate nel suddetto elaborato, si è preso atto nella Conferenza dei Servizi “commissariale” del 14/04/2016, più volte richiamata. Il progetto, trasmesso da Invitalia con nota del 23/05/2016 nella versione definitiva, integrata dalle osservazioni formulate dagli Enti ed Istituti interessati, è stato anch'esso approvato dal Commissario Straordinario di Governo con i citati Decreti commissariali del 10 e 16 giugno 2016.

La gara pubblica per l'affidamento delle attività, indetta nel giugno 2016 da Invitalia previo espletamento delle verifiche da parte dell'ANAC, si è conclusa nel luglio 2016. Tuttavia, l'aggiudicazione è stata sospesa a seguito dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro già menzionata.

Come segnalato dal Comune di Napoli con nota del 2/08/2016, nell'ambito delle attività oggetto di gara, troveranno copertura anche gli interventi urgenti di messa in sicurezza della colmata, ovvero gli interventi di ripristino del telo impermeabilizzante sulla stessa, andato parzialmente distrutto nell'incendio occorso nel luglio 2016.

È evidente come le determinazioni assunte e da assumere da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito alla compatibilità dei suddetti interventi con le esigenze probatorie del sequestro giudiziario delle aree interessate, risultano anche in questo caso vincolanti.

• **COMUNE DI NAPOLI**

Attuazione del piano di monitoraggio chimico e ambientale per l'area di colmata a mare e per le acque di falda (rif.: intervento C, Tabella 1, art. 4 dell'Accordo di Programma)

A seguito dell'acquisizione del suddetto Piano elaborato da ISPRA, il Comune di Napoli dovrà provvedere alla predisposizione della documentazione da porre a base di gara ai sensi della normativa di settore. Tenuto conto della stretta correlazione – più volte evidenziata – tra le attività previste nel Piano di monitoraggio di cui trattasi (intervento “B” dell'Accordo) e la “Messa in sicurezza dell'area della colmata a mare e delle acque di falda in sostituzione della attuale barriera idraulica (intervento “A” dell'Accordo)”, a cura di Invitalia, tali attività dovranno essere coordinate, anche in relazione alle tempistiche di attuazione, al fine di evitare sovrapposizioni con relativi dispendi economici.

Si evidenzia che anche l'esecuzione di tali attività potrebbe risultare subordinata alle eventuali valutazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito a presunte sovrapposizioni e/o incompatibilità con l'attività peritale.

Mantenimento della piena operatività dell'attuale sistema di messa in sicurezza della falda (rif.: attività F, Tabella 1, art. 4 dell'Accordo di Programma) e interventi di gestione dei servizi connessi al corretto espletamento delle funzioni di custodia giudiziaria, con riferimento alla vigilanza, alla guardiania e altri servizi (rif.: attività G, Tabella 1, art. 4 dell'Accordo di Programma).

Il Comune di Napoli è in costante contatto con il Custode Giudiziario al fine del corretto espletamento delle funzioni di competenza, assicurando informazione sullo stato dei contratti in essere attivati dalla curatela fallimentare, in parte dei quali è subentrato il Comune di Napoli, e dei

Sito di Interesse Nazionale "Napoli Bagnoli - Coroglio"

relativi impegni finanziari afferenti, tra l'altro, i servizi di guardiana e sorveglianza del sito e la gestione della barriera idraulica attualmente operante.

Si segnala che, sebbene solo alcune aree del sito ex Bagnolifutura siano sottoposte a sequestro, la gestione corrente dei molteplici servizi e delle attività necessari all'esercizio delle funzioni di custodia giudiziaria ed al mantenimento in funzione degli impianti di messa in sicurezza esistenti - quali i contratti di vigilanza e guardiana, le utenze di energia elettrica, di acqua, di telefonia, del sistema informatico, le forniture di reagenti chimici, di apparati e strumenti tecnici da sostituire o riparare - non possa essere rigorosamente circoscritta alle sole aree sequestrate, bensì riferita all'intero sito ex Bagnolifutura.

L'esercizio di tali funzioni da parte del Comune di Napoli - Soggetto responsabile per conto del Custode giudiziario, ai sensi dell'Accordo di Programma del 16/04/2015 - richiede pertanto, il coinvolgimento, talvolta problematico, anche della Curatela fallimentare di Bagnolifutura S.p.A., del Commissario Straordinario di Governo, quale soggetto deputato alla predisposizione ed attuazione del Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana dell'intero sito di Bagnoli-Coroglio e di Invitalia, in quanto subentrante ai sensi di legge nella titolarità delle aree ex Bagnolifutura, con evidenti criticità nella delimitazione puntuale delle rispettive competenze.

C. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le considerazioni esposte nella presente Relazione avvalorano e rafforzano quanto già rappresentato in occasione della precedente relazione riguardo, in particolare, la constatazione dell'effettivo superamento per sopraggiunta inattuabilità del Piano di recupero di Bagnoli, ai sensi dell'art. 114 della legge n. 388/2000 ed il conseguente venir meno delle funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del suddetto Piano, che la legge ha posto in capo al Ministro dell'Ambiente.

Sebbene non siano state emanate disposizioni di coordinamento tra la normativa recente e quella previgente, si da determinare la sussistenza di incoerenze con l'attuale assetto normativo, risulta evidente che, per i successivi anni, un'attività di referto al Parlamento che risulti aggiornata sull'avanzamento complessivo delle iniziative di riqualificazione del sito di Bagnoli-Coroglio, debba essere ricondotta necessariamente nell'ambito delle competenze e responsabilità del Commissario Straordinario di Governo, in ragione del ruolo sovraordinato di coordinamento nella formulazione, approvazione ed attuazione di una rinnovata strategia di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del sito di Napoli Bagnoli-Coroglio, attribuito allo stesso Commissario ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, c.d. "Sblocca Italia", e s.m.i.

